



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 06/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di Aprile alle ore 16:40, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in videoconferenza utilizzando la piattaforma Cisco Webex con le modalità consentite dall'art. 73 del D.L. 18/2020, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di VETRANO PIETRO e con l'assistenza del Segretario Generale AVV. TANIA GIOVANE.

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 14 consiglieri comunali ed assenti n° 3, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LUPOLI FRANCESCO	SI	TOMAI GIOVANNA	SI
D'ALFONSO ALESSANDRA	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	SI
LATERZA LUIGI	SI	SPINELLI MARIA	SI
MANDORINO MARIKA	SI	ANNESE SERGIO	SI
MARRA FRANCESCO	SI	DI LENA ANGELO	SI
MENZA FABRIZIO	SI	LIPPOLIS ANTONELLA	SI
VETRANO PIETRO	SI	D'AMATO EMILIANO	SI
BASTA ANTONIO	SI	ATTROTTO PAOLA	SI
TAGLIENTE ROSA	SI		

Presenti n° 17 Assenti n° 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli non coltivati allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 11/06/2020 art. 11 di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta è stato stabilito di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, ai sensi del quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%;

VISTE le esenzioni disposte, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 per alcune categorie di immobili ed in particolare:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTO l'articolo 1, comma 755 della Legge 160/2019 che stabilisce per gli anni a decorrere dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

DATO ATTO che questo comune si è avvalso di tale facoltà lo scorso anno con deliberazione n. 71 del 11/06/2020 applicando la maggiorazione dello 0,08 per cento;

RITENUTO di confermare tale maggiorazione anche per l'anno 2021;

VISTO il Decreto Legge 22.03.2021, n.41 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021;

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2021;

DATO ATTO che anche per il 2021 è possibile disporre aumenti e/o riduzione delle aliquote e delle tariffe e delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali, ad eccezione della maggiorazione;

DATO ATTO che l'obbligo introdotto dall'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019, che impone, a decorrere dal 2021, di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, quale condizione di efficacia dello stesso, non può ritenersi applicabile in questa fase in quanto manca ancora il decreto attuativo che doveva esser emanato entro il 30 giugno 2020;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 11/06/2020;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 02.04.2021;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

SENTITI gli interventi succedutisi sull'argomento così come da allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con il seguente esito della votazione, espressa per appello nominale:

- presenti n. 17
- favorevoli n. 12
- contrari n. 3 (Annese – Lippolis e Attrotto)
- astenuti n. 2 (Di Lena e D'Amato)

esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2021 nelle seguenti misure:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille e la detrazione in € 200,00;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 11,40 per mille;
- e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 11,40 per mille;
- f) terreni agricoli non coltivati: aliquota pari al 10,60 per mille;
- g) aree fabbricabili: aliquota pari al 11,40 per mille.

di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2021;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.

Successivamente, con il seguente esito della votazione, espressa per appello nominale:

- presenti n. 17
- favorevoli n. 12
- contrari n. 3 (Annese – Lippolis e Attrotto)
- astenuti n. 2 (Di Lena e D'Amato),

il presente provvedimento viene dichiarato **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **D'ERRICO COSIMO** in data **29/03/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

D'ERRICO COSIMO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **D'ERRICO COSIMO** in data **29/03/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

D'ERRICO COSIMO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Dott. VETRANO PIETRO

Il Segretario Generale
AVV. TANIA GIOVANE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 679

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data 14/04/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 14/04/2021

Il Firmatario della pubblicazione
LIBERA ARCANGELO

Presidente Vetrano

Procediamo con il punto successivo, il numero 9...

Sindaco Lupoli

Presidente, chiedo scusa, vorrei chiedere all'Assise se fosse possibile riunire la discussione dei punti 9, 10, 14 e 15 perché riguardano un aspetto tributario e fondamentalmente, almeno la seconda parte, riguarda delle conferme rispetto a delle aliquote dell'anno passato, giusto per snellire i lavori del Consiglio.

Presidente Vetrano

9, 10 e 15?

Sindaco Lupoli

9, 10, 14 e 15. Con votazione separata.

Presidente Vetrano

Chi è favorevole all'unione dei punti 9, 10, 14 e 15.

Prego, Segretario.

Segr. Gen. Dott.ssa Giovane

Procediamo per l'unione di tutti i punti.

Sindaco Lupoli

Come discussione, naturalmente.

Segr. Gen. Dott.ssa Giovane

Lupoli Francesco: favorevole;
D'Alfonso Alessandra: favorevole;
Laterza Luigi: favorevole;
Mandorino Marika: favorevole;
Marra Francesco: favorevole;
Menza Fabrizio: favorevole;
Vetrano Pietro: favorevole;
Basta Antonio: favorevole;
Tagliente Rosa: favorevole;
Tomai Giovanna: favorevole;
Guzzone Cataldo Ettore: favorevole;

Spinelli Maria: favorevole;
Annese Sergio: astenuto;
Di Lena Angelo: astenuto;
Lippolis Antonella: astenuta;
D'Amato Emiliano: contrario;
Attrotto Paola: astenuta.

Presidente, prego.

Presidente Vetrano

Non credo ci sia necessità di leggere i punti uno per uno. Passo la parola direttamente al Sindaco in modo che possa illustrare.

Sindaco Lupoli

In merito ai punti 9 e 10, e di Regolamenti che sono già passati in Commissione, è importante sottolineare che "...la Legge di Bilancio 2020 ha di fatto istituito e disciplinato il canone patrimoniale di concessione e di autorizzazione o di esposizione pubblicitaria, un canone unico fondamentalmente, che unisce in una sola forma le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione dei messaggi pubblicitari. In aggiunta – ecco perché il secondo Regolamento al punto 10 – all'interno della stessa Legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'acquisizione nei mercati.

Quindi dal 1° gennaio di quest'anno sia i Comuni che le Province devono deliberare soltanto questo nuovo tipo di canone, cioè si sostituisce questo canone che andiamo ad approvare oggi alla TOSAP nel nostro caso, ma anche alla COSAP, al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Questo canone non ha natura tributaria, ma ha una natura patrimoniale e, quindi, può essere riscosso soltanto in sede ordinaria.

Il canone unico – perché di canone unico stiamo parlando – è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dei canoni dei tributi che sono sostituiti. Anche qui comunque, in ogni caso, c'è la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, le tariffe vengono approvate con delibera di Giunta.

Il presupposto del canone è la diffusione dei messaggi pubblicitari mediante impianti installati o su aree appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile degli Enti o su beni privati.

Nello specifico, il canone si applica ai messaggi laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale o all'interno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato, ivi compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Al fine dell'attribuzione del canone, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Inoltre, è obbligato il soggetto pubblicizzato ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità".

Quindi fondamentalmente diciamo che questa modifica dei canoni del tributo è una modifica obbligatoria per Legge nei Regolamenti - come vi ho detto prima - sia del punto 9 che del punto 10 che sono stati discussi all'interno delle Commissioni e le tariffe verranno approvate con delibere di Giunta.

Siamo adesso all'IMU. Per quanto riguarda l'IMU, di fatto le aliquote sono le stesse, identiche a quelle dell'anno scorso - così vi leggo il deliberato per cristallizzare, se necessario, anche qui ribadisco che non è cambiato nulla rispetto al passato – quelli che sono i valori: abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:

l'aliquota è pari al 5 per mille e la detrazione è di 200 euro; fabbricati rurali di uso strumentale: l'aliquota è pari all'1 per mille; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per da tale destinazione (parole incomp.) l'aliquota è pari al 2,5 per mille; i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10: l'aliquota è pari all'11,4 per mille; fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: l'aliquota è pari all'11,4 per mille; terreni agricoli non coltivati: l'aliquota è pari al 10,6 per mille. Le aree fabbricabili hanno un'aliquota dell'11,4 per mille. Quindi potete controllare: i valori sono gli stessi, identici a quelli dell'anno scorso.

L'ultimo punto accorpato riguarda l'aliquota dell'IRPEF, anzi l'addizionale IRPEF: anche in questo caso abbiamo confermato l'aliquota che è pari allo 0,8%. Questa aliquota non è stata modificata per gli anni successivi ai fini di proposta e viene riproposta per il 2021. È importante leggere quello che c'è scritto all'interno della delibera: "L'incertezza di realizzazione di alcune entrate previste nel Bilancio di Previsione sia per il funzionamento delle spese correnti che la contestuale riduzione dei trasferimenti statali per effetto delle diverse manovre finanziarie intervenute, rendono necessaria una manovra finanziaria quale quella riportava nel presente provvedimento volta a consolidare le entrate correnti dell'Ente.

Ai fini del perseguimento dell'equilibrio di bilancio e di Finanza Pubblica, oltre a non garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica dell'aliquota vigente.

L'aliquota in questo caso – ribadisco – è dello 0,8 per mille e anche qui l'addizionale comunale dell'IRPEF non è dovuta dai soggetti che nell'anno di riferimento conseguono un reddito complessivo non superiore a 5.983,64 euro, pari all'importo dell'assegno sociale.

Abbiamo quantificato presuntivamente in 780.069,37 euro il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dalle esenzioni stabilite con il Regolamento di cui al precedente punto 1".

Vi ricordo che sia questa "aliquota" che la precedente sono atti prodromici all'approvazione del Bilancio di Previsione.

Grazie.

Presidente Vetrano

Grazie, signor Sindaco.

Ci sono interventi? Ci sono interventi? Qualcuno vuole intervenire?

La Consigliera Lippolis: prego.

Consigliere Lippolis

Volevo soltanto un chiarimento per quanto riguarda il punto 15, sull'aliquota IRPEF: verso la fine della...

Presidente Vetrano

Consigliera Lippolis, credo che una delle due connessioni le debba staccare, perché sennò si sente l'eco, non capiamo niente.

Consigliere Lippolis

Dicevo: per quanto riguarda il punto dell'aliquota IRPEF, ad un certo punto c'è scritto: "Ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di Finanza Pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica dell'aliquota vigente". Poi, sotto nella delibera c'è scritto: "Delibera di confermare l'aliquota dell'addizionale".

Sindaco Lupoli

Antonella, sicuramente è un refuso.

Consigliere Lippolis

Dicevo! È una delle due...

Sindaco Lupoli

Sì, ti do conferma. Me ne sono accorto anche io mentre lo leggevo, è una conferma questa qui, quindi sicuramente quello è un refuso di qualche delibera di... "attraverso la conferma", non "l'aumento".

Consigliere Lippolis

Va bene, era soltanto questo, era un chiarimento perché una escludeva l'altra. Tutto qui.

Presidente Vetrano

Ci sono altri interventi? Qualcuno vuole intervenire?

No.

Per dichiarazione di voto?

Il Consigliere Di Lena: prego, Consigliere.

Consigliere Di Lena

Questi Regolamenti li abbiamo analizzati insieme alla Commissione, quindi insieme a tutti i membri di questo Consiglio Comunale presenti in questa Commissione. Solo qualche consiglio all'Amministrazione Comunale: considerando il disordine che c'è sui manifesti in paese, se c'è la possibilità, con questo Regolamento sulle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di creare degli spazi in paese, perché purtroppo spesso troviamo a terra manifesti di nostri

concittadini che purtroppo sono venuti a mancare. Quindi sarebbe opportuno, dal mio punto di vista, intervenire con cartelli per l'esposizione pubblicitaria più idonei, visto che qualche errore è stato fatto durante la mia campagna elettorale e sono stato rimproverato per questo e anche sanzionato, allora sarebbe cosa opportuna anche cercare di ristabilire un po' di criteri di trasparenza per tutte le categorie e un po' di ordine in paese. E vi ringrazio per la correttezza che ha avuto l'Amministrazione Comunale a sanzionare il Consigliere Di Lena durante la campagna elettorale per le Regionali.

Sindaco Lupoli

Consigliere Di Lena...

Presidente Vetrano

Scusi, Sindaco: era una dichiarazione di voto, quindi Consigliere Di Lena non abbiamo capito se lei era favorevole, contrario o astenuto. Ci illustri, ci illumini, per favore.

Consigliere Di Lena

Io ho fatto il mio intervento: chi aveva orecchio per sentire, ha ascoltato.

Presidente Vetrano

No. Consigliere, io non ho capito, perché lei non ha favorevole, contrario o astenuto. Quindi non si tratta di orecchie per sentire, qui si tratta di capire che tipo di dichiarazione di voto era. Per cortesia, concluda. Ci faccia capire almeno. Io palesemente le ho detto: per dichiarazione di voto...

Consigliere Di Lena

Mi sono già espresso, Presidente.

Presidente Vetrano

Non abbiamo capito, non era completa.

Va bene è così, non si capisce se lei era favorevole, contrario o astenuto.

Consigliere Di Lena

L'importante è che mi hanno ascoltato i colleghi interessati, e basta. Ringrazio per avermi ascoltato.

Presidente Vetrano

Va bene. Ci sono altri interventi sempre per dichiarazione di voto?

Il Consigliere D'Amato: prego, Consigliere.

Consigliere D'Amato

Il mio intervento è per giustificare l'astensione che ci sarà su questi punti propedeutici al Bilancio di Previsione e per dare una spiegazione a questa astensione. Non è una astensione legata al merito dei contenuti, ma è una astensione legata alla condizione attuale, nel senso che - come abbiamo avuto modo di vedere già all'interno del DUP, ma penso che sarà ancora più palese quando poi si entrerà nel merito del Bilancio di Previsione vero e proprio - quest'anno è palesemente sfalsato da quella che è la "condizione Covid". Quindi diciamo che la mia astensione è una sorta di sospensione momentanea del giudizio politico in merito al contenuto di quello che sarà il Bilancio di Previsione in attesa che passi questa fase, perché mi rendo conto che comunque i contenuti del Bilancio sono assolutamente sfalsati - ripeto - da questa situazione ed è una situazione a divenire che avrà ulteriori fasi di assestamento sicuramente nel futuro.

Resta, però, inteso che la condizione economica dell'Ente è quella che è stata ribadita più volte dal sottoscritto in svariati interventi in passato, quindi il giudizio negativo - in qualche modo - su come è stata gestita la contabilità e la macchina amministrativa permane.

È una astensione - ripeto - legata strettamente alla pandemia che è in atto nel nostro Paese, inteso come nazione.

Grazie.

Presidente Vetrano

Grazie, Consigliere D'Amato.

Ci sono altre dichiarazioni di voto?

No. Io darei la parola alla Segretaria per la votazione chiaramente singolarmente, punto per punto, ogni volta la Segretaria dice il punto e procediamo con la votazione.

Prego, Segretaria.

Segr. Gen. Dott.ssa Giovane

Procediamo ad approvare il punto n. 9 dell'ordine del giorno: ***"Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria"***.

Lupoli Francesco: favorevole;

D'Alfonso Alessandra: favorevole;

Laterza Luigi: favorevole;

Mandorino Marika: favorevole;

Marra Francesco: favorevole;

Menza Fabrizio: favorevole;

Vetrano Pietro: favorevole;

Segr. Gen. Dott.ssa Giovane

Procediamo adesso alla votazione della delibera n. 14: *“Approvazione aliquote IMU per l'anno 2021 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160)”*.

Lupoli Francesco: favorevole;
D'Alfonso Alessandra: favorevole;
Laterza Luigi: favorevole;
Mandorino Marika: favorevole;
Marra Francesco: favorevole;
Menza Fabrizio: favorevole;
Vetrano Pietro: favorevole;
Basta Antonio: favorevole;
Tagliente Rosa: favorevole;
Tomai Giovanna: favorevole;
Guzzone Cataldo Ettore: favorevole;
Spinelli Maria: favorevole;
Annese Sergio: contrario;
Di Lena Angelo: astenuto;
Lippolis Antonella: contraria;
D'Amato Emiliano: astenuto;
Attrotto Paola: contraria.

Procediamo alla votazione per immediata esecutività della delibera.

Lupoli Francesco: favorevole;
D'Alfonso Alessandra: favorevole;
Laterza Luigi: favorevole;
Mandorino Marika: favorevole;
Marra Francesco: favorevole;
Menza Fabrizio: favorevole;
Vetrano Pietro: favorevole;
Basta Antonio: favorevole;
Tagliente Rosa: favorevole;
Tomai Giovanna: favorevole;
Guzzone Cataldo Ettore: favorevole;
Spinelli Maria: favorevole;
Annese Sergio: contrario;
Di Lena Angelo: astenuto;
Lippolis Antonella: contraria;
D'Amato Emiliano: astenuto;
Attrotto Paola: contraria.

La delibera “Approvazione aliquote IMU per l’anno 2021” è stata è stata approvata ed è immediatamente eseguibile.

COMMISSIONE CONSILIARE "FINANZE - TRIBUTI - BILANCIO"

L'anno 2021 il giorno 2 del mese di aprile giusta convocazione nota 6761 del 29.03.2021 alle ore 8,00 si è riunita la suddetta commissione. Sono presenti oltre al segretario verbale Ettore A. Di Maria ed il responsabile del settore econom. finanziaria Cosimo D'Amico, i componenti Di Maria, Spinelli, D'Amato

Si fosse all'ordine del giorno il presidente D'Amato e presenti due altri al punto d.o.d.g. si è scattata anche dei seguenti punti: "Approvazione al quoziente 170 per l'anno 2021" e "Conferma di quote ordinarie annuali IRPEF ann 2021". Si fosse alle discussioni del DUP 2021-2023 e relazione sul punto il responsabile D'Amico. Dopo l'esposizione del 1° punto continue la relazione sul 2° e 3° punto e per passare alla votazione e fine di seduta

Si fosse alla votazione del 1° punto DUP 2021-2023

F.A.D. 2021: 2 (Spinelli - Tanni)

Contro: 0

Astent.: 2 (D'Amato - Di Maria)

D'Amato giustifica l'astensione alle situazioni pendenti esistenti.

Si fosse al 2° punto (Aliquota 170)

F.A.D. 2021: 2 (Spinelli - Tanni)

Contro: 0

Astent.: 2 (Di Maria, D'Amato)

Si fosse al 3° punto: Aliquota 170

F.A.D. 2021: 2 (Spinelli - Tanni)

Contro: 0

Astent.: 2 (D'Amato - Di Maria)

La riunione termina alle ore 8,30

[Signature]

Pareri Revisore unico IMU 2021 e IRPEF 2021

carfagnoale <carfagnoale@pecimprese.it>

a: pulsano <protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it>

In allegato i pareri di cui all'oggetto

Alessandra Carfagno
Dottore Commercialista
Revisore dei Conti Enti Locali
Revisore Legale

Prot. 63h o del 2/4/2021

Allegati:

Verbale n.9 IMU 2021.pdf

Verbale n.10 conferma aliquota IRPEF 2021.pdf



Comune di Pulsano
Provincia di Taranto

VERBALE n. 09 /2021

L'anno 2021 il giorno 01 del mese di aprile presso la propria sede, in San Marco in Lamis alla via Bux n. 14, il Revisore Unico Dott.ssa Alessandra Carfagno esamina la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 441 del 26.03.2021 avente ad oggetto "Approvazione Aliquote IMU per Anno 2021(L.27 Dicembre 2019,N.160) " ricevuta a mezzo PEC il 26 marzo 2021 , per rilasciare opportuno parere.

Richiamato l'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dal Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012 all'art.3 comma 1 lettera m, convertito nella legge 213/2012, il quale stabilisce che *l'Organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali,*

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale summenzionata;

Tenuto conto delle nuove disposizioni dettate dalla Legge 160/2019 in materia di IMU;

Preso atto delle aliquote IMU per l'anno 2021 riportate nella proposta summenzionata ;

Visti I pareri positivi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di delibera di Consiglio Comunale;

Il Revisore Unico dei Conti

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 441 del 26.03.2021,avente per oggetto: "Approvazione Aliquote IMU Anno 2021 ".

San Marco in Lamis, li 01 aprile 2021

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Alessandra Carfagno